



COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE



*Città Patrimonio dell' Umanità*  
*World Heritage List Unesco*



\* \* \*

(Provincia di Siracusa)

**SETTORE III – TRIBUTI E INFORMATICA**

**SERVIZIO IDRICO  
INTEGRATO  
Regolamento Comunale**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale nr. 26 del 12.06.2015

# **I N D I C E**

- Articolo 1 - Erogazione di acqua potabile*
- Articolo 2 - Rete di distribuzione principale*
- Articolo 3 - Norme per l'esecuzione delle derivazioni*
- Articolo 4 - Proprietà delle tubazioni*
- Articolo 5 - Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti*
- Articolo 6 - Opere conservative delle prese e accesso agli impianti*
- Articolo 7 - Priorità nell'attivazione delle utenze*
- Articolo 8 - Danni alle condotte e agli allacciamenti*
- Articolo 9 - Divieto di qualsiasi operazione sulla rete e sulle valvole di derivazione*
- Articolo 10 - Distribuzione dell'acqua*
- Articolo 11 - Impianti ad uso pubblico*
- Articolo 12 - Tipi di forniture e relativi usi dell'acqua*
- Articolo 13 - Misurazione dei consumi e tariffe*
- Articolo 14 - Variazione di tariffe e del Regolamento*
- Articolo 15 - Domanda di concessione*
- Articolo 16 - Durata dei contratti di somministrazione Modalità per il recesso*
- Articolo 17 - Cambiamento intestazione contratto-voltura*
- Articolo 18 - Sospensione e revoca della somministrazione*
- Articolo 19 - Fallimento dell'utente*
- Articolo 20 - Divieto di sub fornitura*
- Articolo 21 - Interruzioni e irregolarità del servizio*
- Articolo 22 - Controlli tecnici*
- Articolo 23 - Oneri contrattuali*
- Articolo 24 - Contatori*
- Articolo 25 - Posizione e installazione apparecchi di misura*
- Articolo 26 - Verbali di posa o riapertura dei contatori*
- Articolo 27 - Custodia dei misuratori*
- Articolo 28 - Rimozione e sostituzione dei contatori*
- Articolo 29 - Irregolare funzionamento del contatore*
- Articolo 30 - Pressione dell'acqua al punto di consegna*
- Articolo 31 - Lettura dei misuratori*
- Articolo 32 - Verifiche del contatore a richiesta dell'utente*

*Articolo 33 - Impianti interni*

*Articolo 34 - Prescrizione e collaudi*

*Articolo 35 - Bocche antincendio richieste dall'utenza*

*Articolo 36 - Tariffe per bocche antincendio*

*Articolo 37 - Fatturazione e pagamenti*

*Articolo 38 - Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto*

*Articolo 39 - Rimborsi*

*Articolo 40 - Esclusioni ed esenzioni*

*Articolo 41 - Consumi eccezionalmente elevati*

*Articolo 42 - Sanzioni per manomissioni*

*Articolo 43 - Vertenze*

*Articolo 44 - Elezione di domicilio*

*Articolo 45 - Rappresentanza in giudizio*

*Articolo 46 - Recupero dei crediti*

*Articolo 47 - Sovrintendenza amministrativa\contabile\tecnica del servizio di acqua potabile*

*Articolo 48 - Disposizioni transitorie*

*Articolo 49 - Efficacia del Regolamento ed entrata in vigore*

### **Articolo 1 - Erogazione di acqua potabile**

1. L'erogazione di acqua potabile nel territorio comunale è effettuata dal Comune che vi provvede secondo quanto stabilito dai propri organi, nei limiti dell'estensione delle proprie reti e della potenzialità dei propri impianti.
2. L'acquedotto, di proprietà del Comune, è gestito direttamente dallo stesso in economia.
3. Il Comune provvede alla conservazione, manutenzione e somministrazione di acqua potabile e all'esercizio delle opere e servizi complementari a chi ne fa richiesta su apposito modulo fornito dal Servizio Idrico, secondo le norme e condizioni del presente regolamento e delle tariffe determinate ai sensi dell'art. 13 comma 6 e 7.
4. La qualità dell'acqua viene garantita ai sensi della normativa vigente.
5. Il Comune e l'utente si obbligano a rispettare le condizioni del presente Regolamento.

### **Articolo 2 - Rete di distribuzione principale**

**Per "rete principale"** si intende il complesso delle tubazioni e apparecchiature idrauliche posate sul suolo pubblico o privato che partendo dal serbatoio o dagli impianti di captazione e sollevamento, portano l'acqua agli impianti di derivazione dell'utenza.

1. La rete di distribuzione idrica è normalmente realizzata dal Comune o mediante appalti specifici o direttamente in economia.
2. In casi particolari potrà essere richiesto e concordato con le parti l'attraversamento delle condutture su suolo privato.
3. Eventuali diramazioni su aree non servite dalla rete del pubblico acquedotto potranno essere costruite a richiesta degli interessati sia sul suolo pubblico o su strade e fondi privati a totale spesa dei richiedenti, previa presentazione di progetti da parte degli interessati; tali progetti dovranno essere approvati dal "Servizio Tecnico" e realizzati da ditta specializzata sotto la sorveglianza del servizio comunale competente. Ultimati i lavori, in contraddittorio con i tecnici comunali sarà redatto apposito verbale di collaudo delle opere, al quale si dovrà allegare una dichiarazione, sottoforma di autodichiarazione, della ditta esecutrice di esecuzione degli stessi secondo quanto riportato nel progetto.
4. In fase di elaborazione del verbale di collaudo, la ditta è tenuta ad esibire in copia conforme all'originale la certificazione dimostrante le caratteristiche e le qualità dei materiali impiegati per la realizzazione della condotta, che faranno parte integrante del verbale
5. La possibilità della realizzazione di una condotta o il prolungamento di una esistente su aree non servite, in zone ove già si hanno, anche stagionalmente, problemi di erogazione di acqua, è subordinata ad uno studio idraulico, commissionato dagli interessati, e firmato da tecnico esperto in materia.

### **Articolo 3 - Norme per l'esecuzione delle derivazioni**

Per "derivazione di utenza" si intende il complesso di tubazioni e apparecchiature idrauliche comprese tra la rete di distribuzione principale (questa esclusa) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

Le spese di costruzione, gestione, manutenzione delle derivazioni d'utenza sono a totale carico dell'utente.

1. Le opere di derivazione dell'acqua dalla condotta principale stradale e relativi accessori fino al confine della proprietà privata, verranno realizzati da personale comunale o da Ditta incaricata dal Comune e le spese saranno a totale carico dell'utente che dovrà provvedere al pagamento dell'importo stabilito dal Comune secondo le tariffe approvate con atto deliberativo di G.M..
2. La diramazione è soggetta ad autorizzazione del settore tecnico competente, previa presentazione di istanza.
3. La manutenzione sulle diramazioni realizzate dai privati è a carico degli stessi. Nel caso in cui gli interessati non ottemperano entro 48 ore dall'avviso anche solo telefonico da parte del Comune, la stessa verrà effettuata dal servizio comunale competente, addebitando nella prima bolletta degli utenti interessati le spese sostenute.

### **Articolo 4 - Proprietà delle tubazioni**

1. Tutte le tubazioni della rete di distribuzione dell'acquedotto comunale sono di proprietà del Comune.
2. Le tubazioni su suolo pubblico a servizio degli allacciamenti, diramazioni e chiusino compresi, sono di proprietà del Comune fino all'inizio della proprietà privata prospiciente la strada dove è interrata la rete principale di distribuzione; a valle del chiusino le tubazioni sono di proprietà privata.
3. Le condotte posate sul suolo pubblico o su strade, ancorché private ma previste dallo strumento urbanistico ad uso pubblico, resteranno, a lavori ultimati, di proprietà del Comune. Tali condotte potranno essere utilizzate dal Comune anche per forniture a terzi, senza che ciò comporti diritto alcuno, per i suddetti richiedenti, di rimborso di quote o di versamento di canoni per servitù.
4. Le tubazioni interamente costruite dal Comune su proprietà privata, per motivi di specifico interesse pubblico, sono di proprietà del Comune stesso.

### **Articolo 5 - Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti**

1. La sorveglianza, la manutenzione e la riparazione degli impianti è di competenza del Comune, il quale, per i vari lavori, potrà utilizzare personale dipendente o ditta incaricata.
2. La manutenzione delle tubazioni interne alle proprietà private è a carico degli utenti, in quanto proprietari anche quando il contatore è installato a valle della tubazione su proprietà privata, da effettuarsi mediante ditta di provata capacità tecnica che si dichiara responsabile e garante della regolarità dei lavori.
3. Nel caso di mancato intervento da parte dei privati, il Comune entro due

giorni effettuerà un intervento sostitutivo di riparazione della condotta con spese a carico dell'utente o di tutti gli utenti della condotta riparata.

#### **Articolo 6 - Opere conservative delle prese e accesso agli impianti**

1. E' fatto divieto di installare pompe ed impianti di sollevamento con attacchi diretti alle tubazioni collegate alle reti di distribuzione.
2. Il Comune ha sempre il diritto d'ispezionare nel rispetto delle leggi vigenti, a mezzo di suoi incaricati, senza avviso e in qualunque momento, gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione ed alla misurazione dell'acqua nelle abitazioni e negli stabili.
3. In particolare dovrà sempre essere lasciato libero accesso agli incaricati della lettura e dell'eventuale verifica dei contatori nonchè degli scarichi fognari.
4. Il rifiuto di fare eseguire tali verifiche sarà verbalizzato dagli incaricati e darà diritto al Comune alla sospensione immediata del servizio.

#### **Articolo 7 - Priorità nell'attivazione delle utenze**

1. Ai fini della attivazione di nuove utenze le stesse, si distinguono in:
  - domestiche (residente, non residente, condominiale);
  - non domestiche (ad es. industriale, artigianale, ecc).Nella impossibilità di soddisfare tutte le richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche e, tra queste, a quelle residenti.

#### **Articolo 8 - Danni alle condotte e agli allacciamenti**

1. Affinché non siano recati danni alle condotte stradali ed alle derivazioni dalla rete idrica, chi è interessato ad opere di scavo in luoghi dove sono interrati servizi di acquedotto è tenuto a richiedere al Comune tutte le informazioni del caso, comunicando altresì la data di inizio lavori. Parimenti il Comune è tenuto a segnalare l'ubicazione delle condutture e degli accessori.
2. Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di ubicazione, o per negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità di tubazioni, gli oneri per le riparazioni saranno a carico di chi ha causato il danno.

#### **Articolo 9 - Divieto di qualsiasi operazione sulla rete e sulle valvole di derivazione**

1. E' vietato a chiunque, ad esclusione degli operatori incaricati o delle imprese autorizzate, effettuare operazioni sulla rete di distribuzione stradale o sulle derivazioni di proprietà comunale.
2. Tale proibizione comprende anche il divieto per gli utenti e per gli installatori privati di manovrare la valvola posta dal Comune a monte del contatore.

3. L'Utente che, per qualsiasi motivo, ha necessità di chiudere temporaneamente la derivazione deve chiedere l'intervento del Comune.

### **Articolo 10 - Distribuzione dell'acqua**

1. La distribuzione dell'acqua proveniente dal civico acquedotto può avere luogo:
  - a) per mezzo di impianti ad uso pubblico,
  - b) mediante derivazione ad utenze private.

### **Articolo 11 - Impianti ad uso pubblico**

Sono considerati impianti ad uso pubblico:

- a) le fontanelle pubbliche;
- b) le bocche di annaffiamento di strade, lavaggio fognature e giardini pubblici;
- c) gli impianti dei pubblici servizi igienici;
- d) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali, edifici municipali, scuole, immobili adibiti a sedi di amministrazioni e/o Enti che gravino esclusivamente sul bilancio comunale;
- e) bocche antincendio (idranti) esistenti sul suolo pubblico.

L'installazione degli impianti di cui al presente articolo viene eseguita a cura e spese del Comune.

E' fatto divieto di:

1. Prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi da quelli domestici e comunque con sistemi che ne impediscano il libero deflusso;
2. Prelevare acqua dalle bocche di annaffiamento strade, giardini pubblici e di lavaggio fognature, se non da parte delle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
3. Prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento incendi.

In caso di necessità, il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti di cui alla lettera a) e b).

### **Articolo 12 - Tipi di forniture e relativi usi dell'acqua**

1. Comprendono concessioni idriche per uso domestico e non, per bocche antincendio private, per uso commerciale e per ogni altro uso diverso da quanto stabilito dall'art. 11.
2. Per l'applicazione delle tariffe, le forniture di cui al comma 1 sono così definite:

**A) USO DOMESTICO** - si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per alimentazione, per servizi igienici e per gli altri ordinari impieghi domestici;

**B) USO NON DOMESTICO/altri usi** - si intende destinata ad uso non domestico l'acqua utilizzata per industrie, botteghe artigiane, locali commerciali, studi professionali, etc.;

**C) BOCCHHE ANTINCENDIO** - si considera tale uso quando l'acqua è destinata ad alimentare solo le bocche antincendio.

**D) FORNITURE PROVVISORIE** - si intende destinata ad uso temporaneo senza contatore (a forfait) per attività limitate nel tempo (2-3 giorni), tipo fiere, mostre, circhi, giostre e simili; con contatore per attività cantieristica finalizzata alla costruzione di nuove unità immobiliari o alla realizzazione in generale di opere pubbliche.

### **Articolo 13 - Misurazione dei consumi e tariffe**

1. Ogni somministrazione di acqua, a qualsiasi titolo avvenuta, è a carico dell'utente.
2. L'acqua viene fatturata in ragione di quanto indicato dal contatore salvo alcune eccezioni di cui al presente articolo.
3. I consumi verranno fatturati secondo gli scaglioni fissati dal regime tariffario in vigore.
4. Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato unità il: **metro cubo**.
5. Le somministrazioni d'acqua e le prestazioni accessorie si effettuano ai prezzi indicati dal canone o dalle tariffe.
6. Il canone, i noli, le tariffe e tutte le prestazioni accessorie attinenti al presente Regolamento, sono deliberate dalla Giunta Municipale per ogni anno solare con provvedimento da emanarsi entro l'approvazione del bilancio di previsione e con effetto dal 1 gennaio dello stesso anno dell'esercizio finanziario.
7. Entro i termini e con le modalità di cui al comma precedente, lo stesso Organo Comunale dovrà determinare i vari diritti. Tali diritti potranno essere aggiornati ogni anno. In caso di mancata adozione del provvedimento da parte del Comune entro detto termine, si intendono prorogati i canoni, i noli, le tariffe, le prestazioni, i diritti diversi ecc., vigenti.
8. Le prestazioni di cui ai commi 5 e 6, diverse dalla fatturazione idrica, devono essere corrisposte a mezzo bollettino di c.c.p. postale nr. 24608416 intestato al Comune di Palazzolo Acreide - Servizio di Tesoreria, indicando la causale inerente alla tipologia delle prestazioni e/o diritti.
9. Il contatore o il misuratore dei consumi idrici non si applica nei seguenti casi:
  - a) *Alle prese d'acqua per bocche antincendio ed idranti, per i quali è dovuto un canone fisso ai sensi dell'art. 36 del presente Regolamento.*
  - b) *Alle utenze per usi provvisori ed occasionali per un periodo non superiore a 3 giorni, quando, a giudizio del Comune, sia opportuno concedere l'allaccio senza contatore, previo pagamento delle spese di realizzazione allaccio idrico e dei consumi stimati in via preventiva dall'Ufficio.*

### **Articolo 14 - Variazione di tariffe e del Regolamento**

1. Il Comune si riserva la facoltà di variare i canoni, i noli, le tariffe, i costi di allaccio, i diritti diversi, le penali, nonché tutte le disposizioni del presente Regolamento senza alcun obbligo di darne avviso agli utenti, essendo sufficiente a tale scopo la pubblicazione del provvedimento comunale nei modi di legge.

## **Articolo 15 - Domanda di concessione**

1. Le domande di fornitura di primo allaccio vanno redatte, in bollo, su apposito modulo predisposto dal Comune da cui risulti il tipo di utenza, l'uso e l'ubicazione dell'immobile.
2. La domanda dovrà essere inoltre accompagnata da:
  - a) *copia di un documento di riconoscimento valido del richiedente alla data di presentazione della domanda;*
  - b) *copia del codice fiscale del richiedente;*
  - c) *visura catastale aggiornata dell'immobile oggetto della richiesta di fornitura;*
  - d) *per l'immobile di proprietà: atto di proprietà o titolo equipollente;*
  - e) *per l'immobile in locazione o in comodato gratuito: contratto di affitto o di comodato, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate;*
  - f) *per l'immobile condominiale: verbale di assemblea condominiale di nomina amministratore;*
  - g) *Copia della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria. Per le costruzioni realizzate prima del 30 gennaio 1977, ai sensi del comma 4 dell'art. 45 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, il proprietario o altro avente titolo, dovrà produrre e sottoscrivere idonea dichiarazione sostitutiva attestante che l'immobile non ha subito interventi di ampliamento, ricostruzione o ristrutturazione.;*
3. Con la presentazione della domanda l'utente si obbliga a sottostare, senza riserve ed eccezioni alcuna, alle condizioni e norme stabilite dal presente Regolamento e relative tariffe, canoni, noli, prestazioni, diritti ecc., nonché a tutte le disposizioni tecniche ed amministrative emanate da questo Comune ed alle eventuali future modifiche che verranno apportate al presente Regolamento.
4. Nel caso in cui l'utenza comporti il passaggio delle tubazioni sulla proprietà di terzi, il richiedente deve unire alla domanda l'assenso, rilasciato dai terzi proprietari, all'attraversamento ed alla costituzione della servitù di acquedotto.
5. Nel caso in cui non sia possibile ottenere in via bonaria l'assenso all'attraversamento, l'utente dovrà agire per ottenere la costituzione coattiva della servitù di acquedotto, fatti salvi i casi in cui il Comune possa procedere d'autorità all'esecuzione dell'allacciamento per preminenti motivi di pubblico interesse.
6. Il contratto di fornitura si perfeziona con l'apposizione della firma del Responsabile del Settore tecnico competente sulla domanda di somministrazione, in segno dell'accoglimento della domanda medesima; l'utente ha sempre diritto di prendere visione del contratto presso il competente Ufficio Comunale e farsene rilasciare copia.
7. Il Comune non stipula contratti/volture con soggetti morosi.

**Articolo 16 -**  
**Durata dei contratti di somministrazione**  
**Modalità per il recesso**

1. I contratti di somministrazione d'acqua, salvo quelli per usi temporanei, hanno durata annuale con scadenza il **31 Dicembre di ciascun anno**; la prima scadenza coincide comunque con il **31 Dicembre dell'anno in corso** nel quale i contratti sono stipulati e si intendono tacitamente rinnovati di anno in anno, salvo disdetta da comunicare per iscritto con lettera raccomandata o con l'apposito modello predisposto dal Comune.
2. Il titolare di un'utenza a contatore può richiedere la sospensione della fornitura; in tal caso il Comune procederà alla sigillatura del contatore e all'utente, per tutto il periodo della sospensione, sarà addebitato solo la quota del nolo contatore, previo pagamento dei diritti di chiusura/apertura, determinati nei modi di cui al precedente art. 13 comma 6.
3. L'utente non può cedere in alcun caso il contratto a terzi.
4. Qualora l'utente intenda disdire il contratto, dovrà darne comunicazione per iscritto tramite lettera raccomandata, PEC o assimilati indirizzati al Settore Tributi - Servizio Idrico oppure compilare presso l'ufficio l'apposito modello già predisposto.
5. L'utente deve pagare i canoni, noli, diritti e relativi consumi che saranno calcolati fino al momento in cui cesserà l'erogazione del servizio.
6. L'Ufficio Idrico, ove necessario, provvederà al conteggio delle eventuali morosità presenti ed alle riscossioni di canoni, noli, diritti e consumi precedenti, che dovranno essere corrisposte dall'utente richiedente preventivamente alla richiesta di disdetta.
7. Dopo la richiesta dell'utente, il Comune cesserà l'erogazione (**secondo le tempistiche che saranno indicate nella Carta del Servizio**), compatibilmente con i propri programmi operativi e tenendo conto delle indicazioni fornite dall'utente, ma non risponderà di ritardi ad esso non imputabili o dovuti a cause di forza maggiore, inclusa l'impossibilità di accedere ai contatori.
8. L'utente che non osserverà quanto sopra, resterà direttamente responsabile del pagamento dell'acqua che sarà consumata, del nolo contatore, di ogni altra spesa o diritti e danno connessi e conseguenti all'uso degli impianti, nonché degli obblighi assunti sino alla materiale chiusura della presa.

**Articolo 17 - Cambiamento intestazione contratto-voltura**

1. Il cambiamento della persona, fisica o giuridica, a cui il contratto è intestato rende necessario il perfezionamento di un nuovo contratto. Il trasferimento di proprietà dell'immobile servito, sia per atto tra vivi quanto in comodato o in via successoria, dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune affinché possa provvedere alle eventuali volture e/o autorizzare nuovi contratti.
2. L'Utente originario è tenuto, in ogni caso, al pagamento del nolo contatore annuo nonché dei consumi registrati fino al perfezionamento della voltura.
3. Il subentrante, ai fini economici, inizia a pagare i consumi dal primo giorno del mese relativo alla voltura.

4. In caso di trasferimento di titolarità "mortis causa" dell'utente il cambiamento dell'intestazione del contratto sarà eseguito d'ufficio e senza oneri a carico delle persone conviventi appartenenti allo stesso nucleo familiare. Nel caso in cui non sia possibile individuare il soggetto a cui intestare l'utenza, l'Ufficio Idrico procederà all'annullamento del contratto ed alla conseguente interruzione della fornitura di acqua potabile.
5. In caso di subentro tra persone conviventi, appartenenti al medesimo nucleo familiare, l'importo del nolo annuo dovuto nonché i consumi effettuati fino alla data del subentro verranno fatturati al nuovo utente subentrante.
6. Nei casi diversi di cui al punto 4, gli oneri fiscali sono a carico dell'Utente subentrante
7. In qualsiasi caso, per il perfezionamento dell'atto, è necessaria la sottoscrizione del nuovo contratto da parte del subentrante che potrà avvenire o per atto di delega o, in caso di impedimento, su richiesta scritta, anche a domicilio dell'Utente tramite un operatore comunale.

### **Articolo 18 - Sospensione e revoca della somministrazione**

1. La fornitura si intende revocata, senza intervento di atto alcuno da parte del Comune, quando per morosità dell'utente, sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua e tale sospensione duri oltre un semestre.
2. La fornitura potrà essere riattivata solo previo pagamento di quanto dovuto oltre ai diritti di riattivazione stabiliti con le modalità di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

### **Articolo 19 - Fallimento dell'utente**

In caso di fallimento dell'utente, il contratto resta sospeso con effetto immediato dal momento in cui il Comune ne venga comunque a conoscenza. Il curatore, con l'autorizzazione del Giudice delegato al fallimento, potrà subentrare nel contratto di fornitura al posto del fallito, assumendosi tutti gli obblighi relativi. Il Comune si riserva il diritto di mettere in mora il curatore, ai sensi delle vigenti normative.

### **Articolo 20 - Divieto di sub fornitura**

1. L'acqua fornita deve essere esclusivamente utilizzata nell'immobile e per l'uso per il quale è stata concessa, con divieto assoluto all'utente di farsi a sua volta concedente di fornitura d'acqua.
2. E' vietato inoltre alle utenze domestiche o assimilate, impiegare l'acqua per annaffiare giardini, orti, cortili, strade, ecc.

### **Articolo 21 - Interruzioni e irregolarità del servizio**

1. Il Comune può, per esigenze di servizio, per esecuzione di opere pubbliche anche estranee alla rete di distribuzione, per necessità igieniche o per cause di forza maggiore, sospendere l'erogazione dell'acqua per il periodo strettamente necessario **(come indicato nella Carta del Servizio)**.
2. In caso di sospensione generale del servizio di fornitura, il Comune ne darà

notizia, possibilmente in tempo utile, con le modalità ritenute più opportune **(come da Carta del Servizio)**, tali comunque da assicurare la massima divulgazione del fatto entro i limiti del territorio servito.

3. Il Comune, pur impegnandosi a provvedere agli interventi di competenza nei tempi tecnici indispensabili, non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso o per diminuzioni o aumento di pressione dipendenti da cause di forza maggiore o dalle riparazioni alle opere di condotta. Pertanto le utenze, che per loro natura richiedono una continuità assoluta del servizio, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

### ***Articolo 22 - Controlli tecnici***

1. Il Comune si riserva la facoltà di controllare ed ispezionare a mezzo dei propri incaricati, anche senza preavviso, gli impianti e gli apparecchi destinati alla condotta ed alla distribuzione dell'acqua nei fabbricati.
2. In caso di rifiuto ingiustificato, si procederà d'Ufficio alla riduzione del flusso dell'acqua per almeno 8 (otto) giorni e alla successiva interruzione del servizio con un termine di preavviso di altrettanti 8 (otto) giorni. Per il ripristino del servizio interrotto a causa di colpa dell'utente, questi dovrà pagare il diritto di riallaccio.

### ***Articolo 23 - Oneri contrattuali***

1. Sono ad esclusivo carico dell'utente qualsiasi spesa per: bolli, imposte, tasse, contributi e diritti sui contratti e sulle forniture dell'acqua.

### ***Articolo 24 - Contatori***

1. Gli apparecchi di misura saranno forniti ed installati da personale comunale o incaricato che appone il sigillo e redige apposito verbale, previo pagamento delle spese di installazione ed allacciamento all'acquedotto comunale stabilite annualmente con deliberazione di G.M.
2. Gli apparecchi di misura sono e rimangono di proprietà del Comune; il tipo ed il calibro sono stabiliti dal settore tecnico competente in relazione alla natura della somministrazione.
3. Per l'utilizzo del contatore l'utente dovrà corrispondere una quota-nolo contatore, così come stabilito annualmente dall'Amministrazione Comunale.
4. L'utente si obbliga a consentire l'accesso agli incaricati del Comune per tutte le occorrenze di lettura, manutenzione, ecc. nelle ore diurne di tutti i giorni feriali, senza necessità di chiedere alcuna autorizzazione.
5. L'utente può chiedere la sostituzione dell'apparecchio di misura ed il potenziamento della presa, in conseguenza delle mutate condizioni di esercizio, con oneri ovviamente a suo carico.
6. Il Comune ha facoltà di sostituire gli apparecchi di misura per necessità tecniche.

## **Articolo 25 - Posizione e installazione apparecchi di misura**

1. Gli apparecchi di misura dovranno essere collocati in opportuna nicchia o cassetta all'esterno dell'edificio, sulla parete esterna, sul muro di cinta o, comunque all'esterno della proprietà privata, in luogo sempre accessibile, nella posizione indicata dal Tecnico Comunale. Altri posizionamenti potranno essere approvati a condizione che l'apparecchio di misurazione sia sempre e comunque facilmente accessibile.
2. Il Comune ha facoltà di imporre lo spostamento del contatore, a spese dell'utente, qualora lo stesso, per modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo per qualsiasi ragione ritenuto pericoloso, inaccessibile o non adatto alle verifiche ed alla conservazione dell'apparecchio.
3. I contatori sono in ogni caso collocati prima di autoclavi o impianti di sollevamento eventualmente necessari per l'alimentazione degli edifici.
4. Per l'installazione dei contatori in via eccezionale all'interno dei fabbricati, o su aree private, previa richiesta all'ufficio competente e presentazione di un progetto, le tubazioni che immettono al misuratore devono essere ispezionabili, le eventuali manutenzioni alla suddetta condotta saranno a carico degli utenti privati. In caso di mancato intervento di manutenzione, i lavori di riparazione verranno eseguiti dal personale comunale con addebito delle spese in bolletta ai proprietari.
5. Per i contatori esistenti, montati all'interno di aree private, in caso di mancata manutenzione da parte dei privati, la stessa verrà eseguita dal personale comunale con addebito delle spese in bolletta.
6. Subito a valle del contatore, l'utente è tenuto ad installare, acquistando a sue spese un rubinetto di intercettazione e una valvola unidirezionale, in modo da evitare ritorni d'acqua in rete.
7. Ogni misuratore sarà provvisto di apposito sigillo di garanzia punzonato a cura del Comune.
8. La rottura del sigillo darà luogo al risarcimento da parte dell'utente di tutte le spese inerenti al ripristino del nuovo sigillo, salvo ogni altra azione di legge e l'addebito dei consumi, determinati anche induttivamente.
9. Gli accessori di cui al punto 6 dovranno essere installati da personale competente in presenza del personale tecnico comunale.

## **Articolo 26 - Verbali di posa o riapertura dei contatori**

1. All'atto della messa in opera o della riapertura dell'apparecchio misuratore verrà redatto un verbale di posa, sottoscritto dall'Utente, su modulo predisposto dal Comune nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso. Una copia del verbale è consegnata all'Utente.
2. Gli apparecchi misuratori possono essere rimossi o spostati dal Comune per mezzo dei suoi incaricati

### **Articolo 27 - Custodia dei misuratori**

1. L'utente deve proteggere il contatore e relativi manufatti da qualunque danno e curarne la pulizia e la sorveglianza.
2. L'utente è responsabile di qualunque manomissione, guasto, furto, rottura del sigillo apposto al contatore. Entro cinque giorni dall'evento o da quando ne viene a conoscenza, l'utente ha l'obbligo di darne comunicazione al Settore tecnico competente ed al Servizio Idrico.
3. E' fatto divieto all'utente di spostare il contatore dal luogo in cui il Comune lo ha collocato o indicato. In caso di abusivo spostamento, oltrech  richiedere la spesa della messa in ripristino, il Comune avr  il diritto di applicare una sanzione pari alla spesa occorsa per il ripristino stesso.
4. L'utente ha l'obbligo di rimborsare tutte le spese sostenute per le riparazioni o la sostituzione del contatore causate da fatti a lui imputabili.

### **Articolo 28 - Rimozione e sostituzione dei contatori**

- 1 All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura, saranno compilati appositi verbali sui moduli predisposti, firmati dall'utente e dagli incaricati del Comune.
- 2 Tali moduli devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarit  riscontrate. Una copia del verbale   consegnata all'Utente.

### **Articolo 29 -Irregolare funzionamento del contatore**

1. Qualora venga riscontrata un'evidente irregolarit  di funzionamento del misuratore, il consumo dell'acqua verr  contabilizzato secondo quanto disposto dall'art. 31 comma 5.

### **Articolo. 30 - Pressione dell'acqua al punto di consegna**

1. La pressione statica fornita all'utenza   definita, per differenza, dalla quota del fabbricato alla quota del serbatoio di distribuzione o dagli impianti di riduzione stradali del Comune.
2. Questa pressione pu  essere oggetto di oscillazioni in pi  o in meno in funzione dei consumi (variabili) nella zona.
3. La tutela dell'impianto interno, compreso l'eventuale riduttore di pressione,   a carico totale dell'utente.
4. L'eventuale installazione di autoclave sar  a carico dell'utente.

### **Articolo 31 - Lettura dei misuratori**

1. La lettura degli apparecchi di misura viene di norma eseguita una volta l'anno da personale incaricato dal Comune oppure mediante autolettura.
2. Il Comune ha facolt  di effettuare in qualsiasi momento letture intermedie e di controllare i contatori.
3. Il letturista, non trovando in casa l'utente, lascer  un avviso di avvenuta visita ed il contestuale invito ad inviare la lettura del contatore all'Ufficio idrico. L'utente potr  comunicare l'autolettura anche tramite e.mail, pec, fax e

- telefono.
4. Qualora l'utente accerti degli inconvenienti nella rilevazione dei propri consumi (contatore guasto, sporco, vetro rotto, ecc.), dovrà comunque restituire la scheda di autolettura riportando in essa specificatamente quanto riscontrato.
  5. In caso di accertata impossibilità di rilevare i consumi, sia da parte degli addetti, sia da parte dell'utente, la fatturazione sarà effettuata sulla base della media aritmetica dei consumi regolari del biennio precedente o dell'anno precedente in caso di durata minore. In mancanza di questi elementi, resta nella facoltà del Comune fatturare, in caso di utenza domestica, un consumo minimo presunto di 55 mc/anno per ogni persona appartenente al nucleo familiare residente nell'immobile; in caso di utenza non domestica 100 mc/anno.
  6. Il Comune provvederà ad avvisare l'utente ove venissero rilevati consumi anomali rispetto a quelli normali con possibilità di sospensione della fornitura in caso di utilizzo illecito o non previsto nel presente regolamento.
  7. Gli utenti che hanno i contatori posizionati sui muri esterni della proprietà privata e/o su spazi privati (androni, vani autoclave, ecc.) ma comunque non accessibili alla lettura per vari motivi, sono obbligati a rendere accessibile il contatore senza costringere l'incaricato del Comune a tornare più volte, pena l'addebito in bolletta delle spese sostenute per l'effettuazione della lettura e di ogni altro onere.
  8. Qualora non sia possibile eseguire o ricevere la lettura annuale del misuratore e tale impossibilità continui per un periodo superiore a due anni, dopo un avviso a mezzo raccomandata A/R, può essere disposta la chiusura della presa. Questa potrà essere riaperta soltanto dopo la effettuazione della necessaria lettura e dopo che l'utente abbia provveduto al pagamento di eventuali spese supplementari sostenute dal Comune, ferma restando ogni obbligazione contrattuale.
  9. Alla lettura potrà assistere l'utente o un suo familiare, al quale il rilevatore, se richiesto, dovrà comunicare verbalmente le cifre rilevate.
  10. L'addebito dei consumi sarà effettuato nei modi e tempi stabiliti dal Comune con apposito e specifico provvedimento, mediante emissione di fatturazione dei consumi.

### **Articolo 32 - Verifiche del contatore a richiesta dell'utente**

1. L'utente che ritenesse inesatte le indicazioni dei consumi può richiedere al Comune, previa istanza, le opportune verifiche da effettuarsi a mezzo di misuratore campione o di altra idonea apparecchiatura.
2. L'utente, o persona esperta dallo stesso delegata, potrà presenziare alla prova in argomento. Dalla verifica del misuratore sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere anche dall'utente, se presente.
3. Nel caso la verifica dimostri un irregolare funzionamento, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune, il quale inoltre provvederà al rimborso di eventuali errate fatturazioni per un periodo non superiore ad anni uno. Su richiesta dello stesso l'eccedenza contabilizzata potrà essere portata in detrazione nelle fatturazioni successive.
4. Se invece la verifica comprova l'esattezza di funzionamento del misuratore entro i limiti di tolleranza previsti, nella misura del 6% in più o in meno, il

Comune provvederà ad addebitare all'utente le spese sostenute per le operazioni connesse alla verifica richiesta con un minimo di € 30,00.

5. La presentazione della richiesta di verifica di un contatore non dà diritto a ritardare il pagamento del consumo indicato dal contatore stesso, salvo eventuale rimborso.

### **Articolo 33 - Impianti interni**

1. Gli impianti interni di distribuzione e i relativi apparecchi all'interno degli immobili sono eseguiti a cura e spese e sotto la responsabilità degli utenti.

### **Articolo 34 - Prescrizione e collaudi**

1. Nell'esecuzione degli impianti interni, l'utente dovrà uniformarsi alle prescrizioni che l'Ufficio Tecnico riterrà necessarie stabilire nell'interesse del servizio medesimo, oltre alle disposizioni in materia igienico-sanitaria.
2. L'utente deve inoltre, sia all'interno che all'esterno, evitare accostamenti tra le tubazioni dell'acqua potabile e le condutture di qualunque altro tipo.
  - 2a) E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acqua non potabile e/o altro acquedotto o comunque commiste a sostanze esterne.
  - 2b) E' vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi e cacciate per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.
  - 2c) E' vietato usare l'impianto idrico come presa di terra di impianti elettrici interni.
  - 2d) E' vietato l'inserimento diretto delle pompe sulle tubazioni derivate dalle condotte stradali.
3. Qualora gli impianti non fossero conformi alle disposizioni, il Comune potrà riservarsi di sospendere la somministrazione dell'acqua fino a che le prescrizioni stesse non vengano adempiute. Il Comune chiederà la totale rifusione dei danni derivanti dall'inosservanza del presente articolo.

### **Articolo 35 - Bocche antincendio richieste dall'utenza**

1. Per l'alimentazione di bocche antincendio viene stipulato un apposito contratto, sempre distinto da quello relativo ad altri usi, restano pure distinte le relative prese di alimentazione, le quali non possono essere destinate, in alcun modo, ad utilizzazioni diverse.
2. Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo. L'utente ha il diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente in caso di incendio e limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento.

3. Quando si sia fatto uso di una bocca antincendio, l'utente deve darne comunicazione al Comune entro 24 ore, affinché questa possa provvedere alla riapposizione dei sigilli.
4. Qualora fosse constatata la rottura dei sigilli per causa non dipendente da incendio, oppure non fosse dato l'avviso tempestivo di cui sopra, l'utente dovrà pagare una penalità, pari a due volte il canone annuale, nonché tutte le spese per quei provvedimenti che il Comune riterrà opportuno intraprendere per tutelarsi dai prelevamenti abusivi di acqua e salvo il maggior danno accertato.
5. Il Comune comunque non assume responsabilità del corretto funzionamento, dell'esercizio dell'impianto, della pressione dell'acqua e della portata al momento dell'utilizzo.

### **Articolo 36 - Tariffe per bocche antincendio**

1. Per ogni bocca antincendio privata tenuta costantemente in pressione di rete sarà corrisposto un canone di acquedotto forfettizzato stabilito dal Comune con le modalità di cui all'art. 13 comma 6 e 7.
2. Qualora si registrassero consumi non riferibili all'uso specifico per il quale l'acqua è destinata, i relativi consumi saranno addebitati alla massima tariffa vigente e andranno a sommarsi al canone forfettario, di cui al punto 1 comunque dovuto.

### **Articolo 37 - Fatturazione e pagamenti**

1. La fatturazione è di norma trimestrale con conguaglio annuale che segue le letture effettuate.
2. L'acqua viene pagata in ragione del consumo indicato dal contatore nel rispetto dei singoli contratti di fornitura.
3. Ove, per motivi indipendenti dal Comune, non fosse possibile effettuare regolare lettura del contatore necessaria al conguaglio annuale il Comune provvederà ad emettere ulteriore bolletta in acconto, calcolata con le modalità di cui all'art. 31 comma 5, salvo conguaglio.
4. Il Comune si riserva il diritto di variare la periodicità ed il ciclo di fatturazione.
5. Nella fattura saranno riportate tutte quelle notizie e informazioni utili all'esatta individuazione dell'utenza e dell'utente, i consumi, la matricola del contatore, le tariffe applicate e comunque ogni e qualsiasi informazione sia su pagamenti e letture pregresse, eventuali numeri di telefono e recapiti vari (come specificato sulla Carta del Servizio).
6. L'utente che non avesse ricevuto la bolletta/fattura o l'avesse smarrita, potrà procurarsene il duplicato direttamente presso l'Ufficio Idrico del Comune che la rilascerà gratuitamente, fermo restando la scadenza di pagamento.
7. L'intestazione della bolletta e relativo bollettino di pagamento a soggetto diverso dal reale fruitore del servizio, per inadempienza dell'utente, per mancata volturazione o per altro motivo, non esonera l'inadempiente dal pagamento, come pure gli eventuali reclami in corso non sospendono l'obbligo per l'utente di effettuare i pagamenti scaduti ed i successivi. Nel caso di accoglimento del reclamo non verrà applicata alcuna mora.
8. Tutte le bollette dovranno essere pagate nei termini e secondo le modalità previste dal Comune a mezzo bollettini di conto corrente postale premarcati e precompilati, nonché con qualunque altra modalità che il Comune metterà a

- disposizione dell'utenza, entro la data di scadenza indicata nella bolletta di esazione.
9. Il Comune può variare la forma di riscossione in qualsiasi momento previa comunicazione all'utenza.
  10. Se il pagamento viene effettuato oltre i termini previsti, il Comune applica gli interessi legali per la tardiva riscossione e le eventuali maggiori spese di esazione.
  11. Trascorsi sessanta giorni dalla data di scadenza indicata senza che l'utente abbia provveduto al pagamento, l'Ufficio provvederà alla riduzione del flusso dell'acqua per almeno otto giorni e alla successiva sospensione del servizio previo avviso di sollecito pagamento/messa in mora inviato a mezzo raccomandata a/r o similare.
  12. Per riattivare l'erogazione l'utente dovrà provvedere oltre alla regolarizzazione delle bollette morose, anche al pagamento delle spese di sospensione e riattivazione dell'utenza fissati dalle tariffe in vigore.
  13. Trascorsi **sessanta giorni** dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua senza che l'utente abbia provveduto a saldare la morosità, il Comune ha la facoltà, senza obbligo di preavviso, di revocare unilateralmente il contratto, rimanendo comunque esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone o a cose che da ciò potessero derivare.
  14. Qualora il contratto sia stato revocato, per riattivare la concessione l'utente moroso, oltre al pagamento delle somme a dovute all'Ente, dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto sostenendo i relativi oneri; tale disposizione si applica anche quando la richiesta di allaccio, per la medesima unità, venga presentata da un familiare convivente o da un erede dell'utente moroso.
  15. Il Comune può concedere, su motivata richiesta dell'utente, rateazione di legge nei pagamenti delle bollette il cui importo superi considerevolmente quello normale.

### **Articolo 38 -Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto**

1. Il Comune si riserva il diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua potabile mediante preavviso scritto:
  - a) *Quando specificatamente previsto da un contratto di tipo interrompibile;*
  - b) *Quando l'impianto ed il misuratore risultino collocati in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza avvertire il Comune e l'utente non intenda provvedere alla loro sistemazione in conformità alle prescrizioni del Comune medesimo;*
  - c) *Quando non venga regolarmente pagata la fattura;*
  - d) *Quando venga impedito l'accesso al personale del Comune per la lettura del misuratore e per ogni controllo o verifica ritenuti opportuni;*
  - e) *Qualora la fornitura avvenga relativamente ad immobili non in regola con la normativa in materia urbanistica emanata dalle competenti autorità;*
  - f) *Quando vengano manomessi i sigilli del misuratore;*
  - g) *Quando l'immobile non è in regola con l'allaccio fognario o nel caso del mancato rispetto di norme, anche regolamentari, relative agli allacci alla rete fognaria;*
  - h) *Quando il contratto di affitto o di comodato d'uso sia difforme dai dettami di cui all'art. 5 del D.L. 47/2014, convertito in legge 80/2014*

i) *In ogni altro caso di mancata osservanza del presente Regolamento o di altre norme legge.*

*Nel caso di immobile in cui risiede stabilmente un nucleo familiare o insiste un'attività commerciale, la sospensione del servizio idrico sarà sempre preceduta da una riduzione del flusso per un periodo minimo di 8 giorni.*

2. Le spese di sospensione e riattivazione saranno sempre a carico dell'utente che deve pagare i relativi costi e risarcire gli eventuali danni.
3. In ogni caso l'utente non potrà pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.
4. Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile in caso di inadempienza agli obblighi contenuti nel presente Regolamento o in caso di prelievo fraudolento.
5. Se il Comune si avvale della facoltà di risolvere il contratto, l'utente deve versare subito l'intero ammontare dei corrispettivi pattuiti e risarcire gli eventuali danni.

### ***Articolo 39 - Rimborsi***

1. Il rimborso del canone o di altra entrata attinente al presente servizio, versato o versata e risultata non dovuta, è disposto dal Responsabile del Settore Tributi su richiesta del contribuente/utente nei termini prestabiliti dalla normativa, o d'ufficio, se direttamente riscontrato.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

### ***Articolo 40 - Esclusioni ed esenzioni***

1. Sono esclusi dal pagamento, anche se regolarmente allacciati alla rete comunale nel rispetto e con le modalità di cui al presente Regolamento:
  - a) Edifici o loro parti adibiti all'esercizio del culto riconosciuto dallo Stato ed i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantori, sacrestie e simili);
  - b) Il Cimitero Comunale;
  - c) I locali di proprietà del Comune adibiti ad Uffici propri o locali privati in locazione al Comune per fini istituzionali, salvo che tale utenza, in base alla tipologia dell'impianto interno, non fornisca acqua ad altri locali o abitazioni dell'utente. In tal caso il Servizio Tecnico, dovrà relazionare al Servizio Idrico sulle modalità tecniche ed operative al fine di stabilire la quota parte di consumo effettivo da addebitare all'utente;
  - d) Gli impianti sportivi comunali in cui si svolge l'attività sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte, che in locali;
  - e) I locali di proprietà o utilizzati da Associazioni senza fine di lucro (O.N.L.U.S.), di cui all'art. 10 del D.lgs 04/12/1997 n. 460, a condizione che tali organizzazioni risultino iscritti all'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze, aventi finalità sociali, umanitarie, assistenziali, culturali, previdenziali, di ricerca scientifica, ricreative o sportive. Tale esclusione non opera qualora sullo stesso

immobile insiste o dovesse insistere altra utenza diversa dalla presente, fruitrice di analogo servizio con lo stesso misuratore e la tipologia dell'impianto idrico interno non permetta l'autonoma e indipendente fruizione del servizio, tale da rendere difficoltoso il consumo effettivo della quota parte da addebitare all'altra. In sede di stipula di nuovo/voltura di contratto di somministrazione, a cui le Associazioni sono comunque obbligate, le stesse dovranno produrre, a corredo, certificazione probatoria di iscrizione come sopra stabilita.

- f) gli immobili comunali o gli impianti sportivi affidati ad associazioni, società, ecc. per i quali è stato espressamente previsto l'esonero con atto deliberativo.
2. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un'esenzione dal pagamento dei consumi idrici, fognario e di depurazione, nella misura di 40 mc per cadauna persona residente.
  3. L'esenzione di cui al punto 2, potrà avvenire esclusivamente su presentazione di specifica istanza annuale da parte dell'ufficio Servizi Sociali del Comune. L'istanza, per motivi di privacy, dovrà riportare esclusivamente il nominativo e il numero del contratto d'utenza.
  4. Le istanze/dichiarazioni di cui al punto 1 lett. a), c), e) e f) e punto 2, dovranno essere presentate entro il 20 gennaio successivo all'avverarsi del presupposto legittimante l'esenzione e dovranno essere annualmente ripetute, pena l'esclusione.
  5. Le esenzioni di cui ai punti 1 e 2 non hanno effetto retroattivo.

#### **Articolo 41 - Consumi eccezionalmente elevati**

1. Qualora, per guasti e perdite dell'impianto a valle del contatore, si verificano consumi eccezionalmente elevati, all'utente che dimostri l'esistenza di un guasto che abbia causato elevate perdite d'acqua e che non sia imputabile a sua grave negligenza, può essere concessa, su richiesta motivata e solo per una volta, il pagamento di un corrispettivo calcolato con le modalità di cui all'art. 31 comma 5.

#### **Articolo 42 - Sanzioni per manomissioni**

1. Sarà punito con una sanzione variabile da 50,00 euro a 500,00 euro oltre alla rifusione delle spese di riparazione, chiunque manometta gli idranti, le saracinesche, le fontanelle o qualsiasi parte dell'impianto, nonché i sigilli apposti dall'Amministrazione.
2. Della violazione commessa da minori, risponde chi ne esercita la patria potestà.
3. Le violazioni saranno contestate e verbalizzate dagli organi di Polizia Municipale ed il verbale avrà corso come ogni altra violazione di polizia urbana, come previsto dalla L. 689/81 e ss.mm. ed i.. I verbali devono essere notificati ai trasgressori per averne legale conoscenza.
4. Ogni infrazione rilevata comporta l'obbligo per il Servizio Tecnico di sospendere la fornitura dell'acqua fino a che la pendenza risulti definitiva.

### **Articolo 43 - Vertenze**

1. Per qualsiasi comunicazione o reclamo, l'utente dovrà rivolgersi per iscritto al Comune secondo le modalità indicate nella Carta del Servizio.
2. La risoluzione di eventuali controversie tra le parti sarà devoluta per la soluzione in via non giudiziale, al servizio di Conciliazione presso la Camera di Commercio di Siracusa, al Giudice di Pace competente o alle associazioni di consumatori (in tal caso il Comune ha l'obbligo di rispondere entro dieci giorni dalla registrazione al protocollo della richiesta dell'Utente).

### **Articolo 44 - Elezione di domicilio**

1. L'utente, a tutti gli effetti del presente Regolamento e ad ogni fine contrattuale, elegge il proprio domicilio nel luogo dove viene fornita l'acqua.
2. Per il recapito delle bollette o di altre comunicazioni l'utente può indicare un indirizzo diverso da quello in cui avviene la fornitura, restando unico responsabile dell'eventuale mancato ricevimento delle bollette o delle comunicazioni a tali indirizzi inviati ed impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni. L'utente può inoltre indicare il recapito telefonico.

### **Articolo 45 - Rappresentanza in giudizio**

1. Il Responsabile del Servizio Idrico, quale rappresentante del Comune, è autorizzato a stare in giudizio, sia come attore nelle vertenze attive, che come convenuto in quelle passive, in qualunque causa con gli utenti e presso tutti i gradi di giurisdizione, con facoltà di proporre la nomina di avvocati e procuratori.
2. L'autorizzazione a stare in giudizio o promuovere vertenze di cui alla Legge 08.06.1990 n. 142, come recepita dalla L.R. 11.12.1991 n. 48, si intende data in esecuzione del presente Regolamento limitatamente ai debiti e ai crediti insorgenti dai rapporti di utenza.
3. Lo stesso Responsabile è altresì autorizzato a compiere gli atti di cui all'art. 93 del R.D. 16.03.1942 n. 267, nonché a tutelare gli interessi dell'Ente per le vertenze di cui al presente Regolamento, in ogni fase della procedura fallimentare con le facoltà che precedono.

### **Articolo 46 - Recupero dei crediti**

1. Per il recupero dei crediti insorgenti dal rapporto di utenza, nonché da addebiti per interventi previsti dal presente Regolamento e debitamente documentati, si applica la procedura di cui alle disposizioni di legge vigenti in materia.

**Articolo 47 - Sovrintendenza amministrativa\contabile\tecnica del servizio di acqua potabile**

1. La gestione amministrativa/contabile dell'acquedotto comunale è presieduta dal Responsabile del Servizio Idrico, ai sensi di legge, il quale può delegare le funzioni ad un Responsabile di procedimento.
2. Lo stesso Servizio Idrico, con il personale assegnato, vigila e sovrintende alla gestione contabile del servizio di acqua potabile, alla riscossione delle relative entrate e alla promozione delle azioni di recupero crediti.
3. La gestione tecnica dell'acquedotto comunale e dei relativi lavori fa capo al Responsabile del Settore tecnico competente. Il personale appartenente a detta struttura vigila sull'esecuzione dei lavori e dei servizi relativi all'acquedotto comunale affidati a terzi, cura il buon funzionamento complessivo del servizio comunale di erogazione di acqua potabile ed esegue i lavori da farsi in diretta amministrazione.

**Articolo 48 - Disposizioni transitorie**

1. Il Servizio Tributi, effettuato l'incrocio dei dati che sono già a propria disposizione e quelli ricevuti dall'Ufficio Anagrafe, procederà alla proposta di cancellazione di tutti quegli utenti deceduti o trasferiti, mentre iscriverà le nuove posizioni comunque acquisite (denuncia di parte, elenchi di licenze commerciali e artigianali in possesso dell'Ufficio Commercio, partite IVA aperte e riferite ad attività economiche non diversamente rilevate, accertamenti d'ufficio).

**Articolo 49**

**Efficacia del Regolamento ed entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento è vincolante per tutti gli Utenti e per il Comune ed entra in vigore a decorrere dal 01 gennaio 2015.
2. Esso dovrà intendersi come parte integrante di ogni contratto di fornitura stipulato o da stipulare a partire da tale data, senza che ne occorra la materiale trascrizione.
3. Con l'approvazione del presente Regolamento cesseranno di aver effetto tutte le precedenti norme e discipline in materia anteriormente previste dal Comune in contrasto col presente Regolamento.

%%%%%%%%%